



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

R E G O L A M E N T O

C O M U N A L E

D I

F O G N A T U R A

Il presidente sottopone all'approvazione del consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, espressi in prima pagina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale del 15.09.1962, n.72 di reg. è stato approvato il regolamento attuale di fognatura e che con successiva delibera del 08.06.1982, n. 33 di reg., il Consiglio Comunale apportava al regolamento di fognatura modifiche ed aggiunte riservandosi di provvedere all'organico rifacimento di tutto il regolamento;

VISTA la legge 10.05.1976, n.319, che ha posto le basi in materia di scarichi idrici provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la legge regionale 16.04.1985, n.33, la quale indica "Norme per la tutela dell'ambiente" e le numerose e successive modifiche fino alla legge regionale del 31.03.1995, n. 15 che assegna specifiche competenze alle Regioni, Provincie e Comuni in relazione ai depuratori di pubbliche fognature;

VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

VISTA la legge 17.05.1995, n. 172, che ha per oggetto " Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature- dato atto che la Commissione Consiliare Regolamenti ha esaminato il nuovo regolamento di fognatura, con esito favorevole;

RILEVATO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 "VICENZA" ha espresso il proprio parere favorevole con note del 19.12.1995, prot. n. 8661/PREV/SIP, 28.06.1996, prot. n.6037/PREV/SIP, e del 22.07.1997;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale di Fognatura che consta di n. 77 articoli ed allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale (ALL. "A");
- 2) DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, dopo che la presente deliberazione sarà stata esaminata senza osservazioni dal CO.RE.CO.;
- 3) DI DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Fognatura approvato con

delibera del Consiglio Comunale n.72, del 15.09.1962 e n. 33 del
08.06.1982 esecutive.

Rif.testi/delibe97/reg.fog.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Corato Desiderio)

Corato Desiderio

Il Consigliere Anziano
(Corato Gian Carlo)

Corato Gian Carlo

Il Segretario Comunale
(Benedetti dr. Giuseppe)

Benedetti dr. Giuseppe

REP. 300

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi

Monteviale, addì 29 / 07 / 1997

Il Segretario Comunale
(Benedetti dott. Giuseppe)

Benedetti dott. Giuseppe



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

SOMMARIO

SEZIONE I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.	pag.	6
Art. 2 - Definizioni.	pag.	6
Art. 3 - Competenze.	pag.	10
Art. 4 - Scarico di acque bianche e assimilate.	pag.	10
Art. 5 - Precauzione contro l'inquinamento delle acque meteoriche.	pag.	11
Art. 6 - Rilevazione dei consumi idrici.	pag.	11
Art. 7 - Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico.	pag.	11

SEZIONE II - Scarichi recapitanti nella pubblica fognatura.

TITOLO I - Norme generali.

Art. 8 - Obbligo di allacciamento.	pag.	12
Art. 9 - Autorizzazione allo scarico.	pag.	12
Art. 10 - Attivazione allo scarico.	pag.	12
Art. 11 - Proprietà delle opere di fognatura.	pag.	13
Art. 12 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.	pag.	13
Art. 13 - Passaggio attraverso proprietà privata.	pag.	13
Art. 14 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.	pag.	14
Art. 15 - Fognatura delle strade e delle piazze private.	pag.	14
Art. 16 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.	pag.	15
Art. 17 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.	pag.	16
Art. 18 - Immissioni vietate.	pag.	16
Art. 19 - Insediamenti temporanei.	pag.	17



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TITOLO II - Utenze civili.

Capitolo I - Nuovi fabbricati.

Art. 20 - Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.	pag.	17
Art. 21 - Visite tecniche. Verifica delle opere.	pag.	18
Art. 22 - Nulla osta per scarichi civili abitativi.	pag.	18
Art. 23 - Autorizzazione allo scarico di insediamento civile non abitativo.	pag.	18
Art. 24 - Modalità tecniche di allacciamento.	pag.	19
Art. 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.	pag.	20
Art. 26 - Norme particolari per le utenze non abitative.	pag.	21
Art. 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.	pag.	21

Capitolo II - Fabbricati esistenti.

Art. 28 - Domanda di allacciamento di scarichi civili abitativi.	pag.	22
Art. 29 - Domanda di allacciamento di scarichi civili non abitativi.	pag.	22
Art. 30 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili non abitativi.	pag.	23
Art. 31 - Utenze abitative già allacciate.	pag.	23
Art. 32 - Utenze non abitative già allacciate.	pag.	23
Art. 33 - Esecuzione d'ufficio del progetto.	pag.	24
Art. 34 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.	pag.	24
Art. 35 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente.	pag.	24



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 52 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.	pag.	34
Art. 53 - Modalità tecniche dello scarico.	pag.	34
Capitolo II - Fabbricati esistenti.		
Art. 54 - Insediamenti civili.	pag.	35
Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto e delle opere.	pag.	35
Art. 56 - Vasche settiche.	pag.	35
Art. 57 - Spargimento di fanghi da impianti di chiarificazione di insediamento abitativi.	pag.	36
TITOLO III - Insediamenti produttivi.		
Art. 58 - Scarichi insediamenti produttivi	pag.	36
TITOLI IV - Descrizione tecnica e schemi esecutivi dei vari sistemi di smaltimento di acque reflue civili.		
Art. 59 - Scarichi nel suolo di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. di volume	pag.	37
Art. 60 - Sistema a dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione (schema 1)	pag.	37
Art. 61 - Sistema a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata (schema 2)	pag.	39
Art. 62 - Sistema a dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti (schema 3)	pag.	41
Art. 63 - Vasche settiche tipo Imhoff (schema 5)	pag.	43
Art. 64 - Evapotraspirazione (vassoio assorbente - schema 4)	pag.	44



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

TITOLO V - Norme per lo spargimento delle
deiezioni in agricoltura.

Art. 65 - Spargimento delle deiezioni zootecniche in agricoltura.	pag.	47
Art. 66 - Raccolta e stoccaggio.	pag.	47
Art. 67 - Carichi massimi di deiezione.	pag.	48
Art. 68 - Divieto di spargimento dei liquami.	pag.	48
Art. 69 - Modalità di spargimento.	pag.	48
Art. 70 - Periodo di spandimento.	pag.	49
Art. 71 - Insediamenti zootecnici.	pag.	49

SEZIONE IV - Disposizioni varie.

Art. 72 - Aspetti tributari	pag.	49
Art. 73 - Entrata in vigore del Regolamento.	pag.	49
Art. 74 - Abrogazioni di precedenti disposizioni.	pag.	50
Art. 75 - Norme transitorie.	pag.	50
Art. 76 - Sanzioni Amministrative.	pag.	50
Art. 77 - Pubblicità.	pag.	51

ALLEGATI

TABELLA 1 PARAMETRI TECNICI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE	pag.	53
TABELLA 2	pag.	61
TABELLA 3	pag.	63
TABELLA 4	pag.	65
	pag.	67



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

SEZIONE I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente Gestore.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura stessa;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - d) le norme tecniche di allacciamento;
 - e) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
 - f) le sanzioni amministrative.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare le modalità di scarico nei corpi idrici superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
 - 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
 - 3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, WC, cucine, lavan-



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

derie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi, a monte di qualsiasi trattamento, alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;

- 4) a) fognatura: una rete organica e organizzata di collettori fognari che raccolgono le acque provenienti da scarichi di qualsiasi tipo e/o da caditoie: la sua costruzione dovrà essere eseguita dando garanzia di impermeabilità;
- b) fognatura pubblica: la fognatura gestita dall'Ente Gestore;
- 5) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 6) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
- 7) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 8) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- 9) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 10) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976 n. 690 e dalle delibere del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983.

Ai fini del presente Regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e si suddividono in:

- a) scarichi di tipo A, quelli provenienti:
 - 1) dagli insediamenti adibiti a civile abitazione (scarichi civili abitativi);
 - 2) da insediamenti adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici, ovvero a prestazioni di servizi i cui scarichi derivino esclusivamente da WC, servizi per l'igiene personale (lavabi, docce, lavatrici indumenti, ecc), cucine e mense;



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- 3) da insediamenti adibiti ad attività industriale o artigianale i cui scarichi derivino esclusivamente da WC, servizi per l'igiene personale (lavabi, docce, lavatrici indumenti, ecc), cucine e mense;
- b) scarichi di tipo B, quelli provenienti da insediamenti adibiti a prestazione di servizi i cui scarichi non derivino esclusivamente da WC, servizi per l'igiene personale, cucine e mense (a titolo esemplificativo: autolavaggi, pulitintolavanderie, laboratori fotografici, laboratori di analisi, laboratori scientifici e didattici, laboratori medici e dentistici, ecc.); gli scarichi di tipo B, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, devono comunque essere caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30 °C
pH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
Cod	=	900 mg/l
BOD5	=	500 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
grassi e olii animali e vegetali	=	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni;

- c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti in cui siano presenti le seguenti attività sanitarie: ricovero ospedaliero, laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di ricerca.
- 11) scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera a), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 o diversi da quelli definiti al precedente punto 10). Gli scarichi dei servizi igienici, per



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

l'igiene personale, della merce e delle cucine per essere considerati civili devono essere scaricati con rete separata; in caso contrario lo scarico si considera in toto produttivo. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi produttivi si distinguono in :

- a) scarichi derivanti da impianti di prima categoria di cui all'art. 35, lettera c) della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o derivanti da impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- 12) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 13) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 14) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 15) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 16) fabbricati esistenti: quelli per cui sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 17) fabbricati nuovi: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 18) pozzetto di ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- 19) pozzetto di ispezione di processo: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a valle dell'unità operativa o reparto che s'intendono controllare;
- 20) pozzetto di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni dalle condotte fognarie, utile per l'ordinaria manutenzione delle stesse;
- 21) pozzetto stradale di ispezione: manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi manutentori delle fognature, nonché punto di immissione in queste di eventuali allacciamenti.

Art. 3 - Competenze.

1. L'Ente Gestore, provvederà alla delimitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.R.R.A..
2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'Ente Gestore.

Art. 4 - Scarico di acque bianche e assimilate.

1. Le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in un recapito diverso dalla pubblica fognatura e comunque con rete separata dalle acque nere.
2. Le acque bianche assimilate di attività produttive devono, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici, essere riutilizzate o riciclate.
3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche dagli insediamenti civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'Ente Gestore.
4. Secondo le modalità prescritte dall'Ente Gestore, l'utente deve denunciare annualmente il volume delle acque assimilabili alle bianche versato e pagare il canone fognario conseguente secondo le tariffe degli scarichi civili nonché sopportare eventuali oneri per i controlli ed accertamenti (prelievi, analisi, ecc.) che l'Ente Gestore ritenesse di dovere eseguire.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 5 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Ente Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 6 - Rilevazione dei consumi idrici.

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti approvati dall'Ente Gestore; tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente Gestore stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti consumi d'acqua che non comportino scarichi in fognatura, possono chiedere all'Ente Gestore di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione allo scarico, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 7 - Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico.

1. In un raggio di 200 m. da pozzi, sorgenti, punti di presa d'acqua da destinare al consumo umano, è fatto divieto di:
 - a) disperdere sul suolo scarichi di qualsiasi natura;
 - b) insediare fognature e pozzi assorbenti.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

SEZIONE II - Scarichi recapitanti nella pubblica fognatura.

TITOLO I - Norme generali

Art. 8 - Obbligo di allacciamento.

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 2, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 2, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 9 - Autorizzazione allo scarico.

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente Gestore.

2. Ogni nuovo scarico, o adeguamento allo stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

4. L'Ente Gestore comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del seguente comma.

5. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 10 - Attivazione dello scarico.

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico o di



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

emissione del nulla-osta, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'attivazione dello scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Art. 11 - Proprietà delle opere di fognatura.

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 12 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

1. L'Ente Gestore provvede a propria cura e con spese a carico del richiedente alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, inoltre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.

2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'Ente Gestore; le spese relative preventivamente quantificate sono a carico del proprietario, e vengono quantificate per iscritto indicando i tempi e le modalità di pagamento.

3. L'esecuzione dei lavori è subordinata al pagamento della somma preventivata.

4. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'Ente Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Passaggio attraverso proprietà privata.

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente Gestore procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

servitù per pubblica utilità.

2. Sussiste l'obbligo di ripristinare la situazione iniziale definendo tempi e modi di attuazione in via preliminare con i proprietari interessati.

Art. 14 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al disotto del piano stradale, i proprietari devono adottare un adeguato sistema di tenuta idraulica al fine di evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura, in ogni caso i locali interrati devono essere costruiti con materiale impermeabile.

2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

4. L'immissione dei liquami a mezzo pompaggio deve avvenire nella pubblica fognatura per caduta libera.

Art. 15 - Fognatura delle strade e delle piazze private.

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare: per le acque bianche il



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

lottizzatore dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto alla tutela del corpo d'acqua ricettore.

Art. 16 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'Ente Gestore.
2. Gli utenti segnalano all'Ente Gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà dell'Ente Gestore emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'Ente Gestore. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.
7. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese; per quanto riguarda le vasche Imhoff, tali operazioni vanno effettuate almeno ogni sei mesi, conservando la documentazione inerente per almeno tre anni, a dimostrazione dell'avvenuta pulizia o manutenzione delle stesse.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

8. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi, derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di scarico.

9. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai proprietari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizie e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del proprietario inadempiente i relativi costi, con prezzi applicati in base al bollettino della Camera di Commercio, maggiorati del 5% per spese tecniche e generali.

Art. 17 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato, l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente by-passati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

4. L'Ente Gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 18 - Immissioni vietate.

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possono danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 19 - Insediamenti temporanei.

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

2. Devono inoltre presentare domanda di allacciamento provvisorio alla pubblica fognatura, nel caso vengano installati impianti wellpoint o di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio.

TITOLO II - Utenze civili.

Capitolo I - Nuovi fabbricati.

Art. 20 - Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati all'Ente Gestore, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

2. Gli elaborati consistono in:

1) corografia in scala 1:500 estesa ad un raggio minimo di m. 200;

2) progetto esecutivo dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e di raccordo e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, dei manufatti speciali e con indicati i diametri dei condotti ed i materiali impiegati, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;

3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive, i materiali costituenti la fognatura interna, i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

- numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni,



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi:
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e prestazione di servizi comportanti scarichi di tipo B, ai sensi dell'art. 2, punto 10, lettera b), del presente Regolamento;
 - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.
4. La relazione sopra indicata è corredata da relazione idrogeologica da parte di un professionista abilitato, che giustifichi il sistema di smaltimento adottato in relazione alle caratteristiche del suolo.
5. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Art. 21 - Visite tecniche. Verifica delle opere.

1. L'Ente Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore su richiesta scritta.
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'Ente Gestore dell'avvenuta ultimazione delle opere.

Art. 22 - Nulla osta per scarichi civili abitativi.

1. L'Ente Gestore provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori delle opere di fognatura, al rilascio di apposito nulla osta;
2. Il possesso del predetto nulla osta è condizione per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità e consente l'attivazione dello scarico.

Art. 23 - Autorizzazione allo scarico di insediamento civile non abitativo.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

1. L'Ente Gestore provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori delle opere di fognatura, al rilascio di apposito nulla osta.
2. Il possesso del predetto nulla osta è condizione per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente Gestore a seguito dell'accertamento di conformità degli scarichi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
4. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione provvisoria allo scarico, sulla scorta del progetto realizzato ritenuto idoneo e previa acquisizione del certificato di abitabilità o agibilità.
5. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere di revocare l'autorizzazione stessa da parte dell'autorità competente o di rilasciare l'autorizzazione espressa con eventuali prescrizioni del caso.
6. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione.
7. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
8. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso o di attività che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 24 - Modalità tecniche di allacciamento.

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a T, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione della condotta principale.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro non inferiore a 6 cm, da prolungarsi fino al tetto.
5. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale di ispezione per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti, contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno posati in base ad adeguate livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione e le diramazioni sono realizzati con pezzi speciali curvi o con angoli da 30° e 45° sistemati in pozzetti di raccordo.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore: i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali in pozzetto di raccordo.
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ad ogni cambio di direzione dei condotti e ad ogni confluenza per una agevole manutenzione.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 26 - Norme particolari per le utenze non abitative.

1. Gli scarichi delle cucine, mense, lavanderie delle utenze civili non abitative devono avere colonne di scarico distinte da quelle delle altre acque nere e dotate di un pozzetto condensa grassi; con adeguata frequenza l'utente provvederà alla pulizia del pozzetto, conferendo a ditte autorizzate il materiale asportato, unitamente ad eventuale olio esausto, tenendo la relativa documentazione.

2. Per le utenze civili non abitative comportanti scarichi di tipo A e di tipo B, ai sensi dell'art. 2, punto 10, del presente Regolamento, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di prelievo e controllo a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

3. Gli scarichi civili di tipo B ai sensi dell'art. 2 punto 10 del presente Regolamento sono soggetti, inoltre, alle seguenti norme:

- autolavaggi: installazione di un pozzetto sifonato di opportune dimensioni per la separazione degli olii;
- laboratori fotografici: conferimento dei bagni esausti di sviluppo e fissaggio a ditte autorizzate, con la tenuta della relativa documentazione;
- laboratori di analisi, scientifici, didattici: conferimento dei liquidi esausti contenenti sostanze non biodegradabili a ditte autorizzate, con tenuta della relativa documentazione;
- pulitintolavanderie: conferimento delle acque di condensa che sono state a contatto con solventi di lavaggio a ditte autorizzate, con tenuta della relativa documentazione;
- studi medico-dentistici: installazione nei lavandini ad uso dei pazienti di idonee griglie atte a contenere le particelle solide si amalgama; le amalgame e i bagni esausti di sviluppo radiografico dovranno essere conferiti a ditte autorizzate, con tenuta della relativa documentazione.

4. Per gli scarichi di tipo C possono essere prescritte, se necessarie, particolari modalità di smaltimento e/o trattamento.

Art. 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino al pozzetto terminale d'ispezione nel quale si riuniscono.

Capitolo II - Fabbricati esistenti.

Art. 28 - Domanda di allacciamento di scarichi civili abitativi.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente Gestore avviserà i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
2. Gli utenti interessati dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura pubblica presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi entro 60 giorni dalla data dell'avviso all'Ente Gestore corredata di un progetto delle opere di risistemazione fognaria interna come specificato all'art. 20 del presente Regolamento, al l'Ente Gestore, che provvederà al rilascio di apposito nulla osta all'allacciamento ed allo scarico.

Art. 29 - Domanda di allacciamento di scarichi civili non abitativi.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente Gestore avviserà i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
2. Gli utenti interessati dalla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura pubblica presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi entro 60 giorni dalla data dell'avviso dell'Ente Gestore.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
4. Ogni subentro di utenze non abitative in fabbricati esistenti



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

deve, se l'attività lo richiede, adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

Art. 30 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili non abitativi.

1. Sulla scorta della documentazione prodotta l'Ente Gestore provvederà al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.
2. Salvo motivato diniego, la comunicazione dell'ultimazione delle opere di allacciamento all'interno della proprietà, dichiarate conformi ai progetti, consente comunque l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
3. L'autorizzazione definitiva viene rilasciata dall'Ente Gestore ed è conseguente alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 31 - Utenze abitative già allacciate.

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, i proprietari delle abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente Gestore.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente Gestore stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto dall'art. 26.

Art. 32 - Utenze non abitative già allacciate.

1. Le utenze non abitative già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. E' facoltà dell'Ente Gestore richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 20 ed imporre prescrizioni al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 33 - Esecuzione d'ufficio del progetto.

1. Trascorsi i termini previsti agli artt. 27, 29, 54, e 55, l'Ente Gestore provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

1. trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente Gestore provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 35 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente.

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura esistente.

Titolo III - Insediamenti produttivi.

Capitolo I - Norme generali.

Art. 36 - Condizioni di ammissibilità.

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 allegata al presente Regolamento o prescritti in autorizzazione, che consentono il rispetto dei limiti del presente Regolamento.



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura come prescritto dall'art. 9 della legge 319/76, o prelevate allo scopo, o bianche ed assimilate.

4. Eventuali deroghe ai limiti di accettabilità, del presente Regolamento, potranno essere concesse dall'Ente Gestore per determinati scarichi produttivi, sulla scorta di adeguata motivazione; la deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto i superamenti dei limiti previsti riguardino elementi biodegradabili o comunque utili al processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico: i costi saranno determinati con convenzione per i parametri non compresi nella tassa.

5. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2, punto 10, lettera b), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e le condizioni idrologiche del corso d'acqua recipiente.

Art. 37 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento.

1. Le utenze produttive presentano il progetto delle opere di allacciamento all'Ente Gestore.

2. La concessione o l'autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 38 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento.

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione:

- 1) corografia in scala: 1:500 estesa ad un raggio minimo di 500 m;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento, con eventuali caditoie e griglie di raccolta, eventuali bacini o vasche per la raccolta di liquami/fanghi e materie usate;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) i pozzetti di raccordo, d'ispezione e finale di campionamento e prelievo, i collettori interni e quello di allacciamento alla fognatura;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - e) le attività svolte nei vari locali e le relative attrezzature;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni e le materie prime impiegate, in particolare quelle da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari;
 - f) il numero di eventuali serbatoi di stoccaggio di liquidi (interrati o no), indicandone le capacità, le sostanze contenute e la presenza di bacini di contenimento;



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

g) i sistemi di controllo e di allarme eventualmente adottati per garantire il corretto e costante funzionamento dell'impianto di pretrattamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale sono specificati:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, portata oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità e la durata dello scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per il quale si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- posizione dell'insediamento per quanto riguarda l'abitabilità/agibilità.

4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta.

5. L'Ente Gestore, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 39 - Inizio attività produttiva in fabbricati esistenti.

1. Gli scarichi produttivi devono essere autorizzati secondo le procedure previste dal presente capitolo.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio.

1. Per le utenze produttive l'Ente di Gestione rilascia un'autorizzazione preventiva allo scarico, sulla scorta del progetto realizzato e ritenuto idoneo.

2. L'attivazione dello scarico è subordinato, qualora sia presente un impianto di pretrattamento, alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 41 - Utenze produttive già allacciate.

1. Gli insediamenti produttivi esistenti i cui scarichi non siano conformi ai limiti della predetta tabella devono acquisire nuova autorizzazione allo scarico secondo la procedura prevista dagli articoli seguenti, indicando gli interventi messi in atto per consentire l'adeguamento ai limiti; questi dovranno essere comunque rispettati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Ente Gestore a seguito di esito favorevole della visita di verifica.

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utenza che intende ripristinare



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

5. Qualora si ravvisino situazioni di pericolo o di danno, con la revoca potrà essere disposta ed attuata anche la sospensione dello scarico;

6. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni 4 anni.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento.

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere nell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere assimilabili a quelli degli insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi dovranno essere posati in base ad adeguate livellette, con giunti in chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

7. Sono prescritte tubazioni in P.E.A.D. antiacido o in gres ceramico.

8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli a 30° e 45° in pozzetto di raccordo.

9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzo speciale in pozzetto di raccordo.

10. Dovranno essere installati pozzetti di raccordo ovunque vi sia cambio di direzione del condotto ed a ogni confluenza, evi-



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

tando volumi di ritenzione.

11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione di processo.

12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un ulteriore pozzetto di prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

13. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di prelievo di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

Art. 44 - Impianti di pretrattamento.

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 38, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente Gestore.

4. L'Ente Gestore provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'Ente Gestore tramite proprio personale ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.

1. L'Ente Gestore ha la facoltà di prescrivere, anche su richiesta dell'utente, l'installazione di uno strumento di misura e di registrazione delle portate, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

2. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente Gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.

3. In caso di mancata segnalazione, accertata dall'Ente Gestore, all'utente verrà addebitata una quantità di acqua scaricata pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata.

4. L'Ente Gestore provvede alla effettuazione dei controlli e alle verifiche atte ad accertare la qualità e la quantità degli scarichi e la conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

5. Per casi particolari e motivati l'Ente Gestore ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

SEZIONE III - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale.

TITOLO I - Norme generali.

Art. 46 - Divieto di scarico.

1. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Art. 47 - Applicabilità delle norme.

1. Le modalità di scarico previste dalla presente sezione sono ammesse nei casi previsti dalla normativa regionale (case sparse,



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

nuclei abitati con densità abitativa inferiore ad una determinata soglia) e nei casi consentiti dai provvedimenti dell'Ente Gestore.

Art. 48 - Autorizzazioni allo scarico.

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento allo stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
3. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 49 - Attivazione dello scarico.

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.
2. L'attivazione dello scarico non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Art. 50 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico.

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese; per quanto riguarda le vasche Imhoff, tali operazioni vanno effettuate ogni sei mesi, conservando la documentazione inerente per almeno tre anni, a dimostrazione dell'avvenuta pulizia o manutenzione delle stesse.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di scarico.

3. E' facoltà dell'Ente Gestore ordinare ai proprietari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del proprietario inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

TITOLO II - Insediamenti civili.

Capitolo I - Nuovi fabbricati.

Art. 51 - Elaborati di progetto delle opere di scarico.

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al Comune, e all'Ente gestore.
2. Gli elaborati consistono in:
 - 1) corografia in scala 1:500 comprendente un raggio di almeno 500 m;
 - 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di raccordo e di ispezione, delle vasche Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;
 - 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato di eventuali prestazioni di servizi con scarichi civili tipo B;
 - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari;

4. La relazione sopra indicata è corredata da relazione idrogeologica da parte di un professionista abilitato, che giustifichi il sistema di smaltimento adottato in relazione alle caratteristiche del suolo.

5. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale.

Art. 52 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 21, 22 e 23.

Art. 53 - Modalità tecniche dello scarico.

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione o da altra attività i cui scarichi derivino esclusivamente da wc, servizi per l'igiene del personale, cucine, mense, avviene in relazione alla compatibilità con le caratteristiche del suolo, secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4.2.1977, fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 24.5.88, n. 236, secondo a quanto previsto dai commi successivi.

2. E' ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff nei corpi idrici superficiali che presentino adeguata portata e regime idraulico perenne, solo qualora non siano attuabili tecnicamente i sistemi di cui al 1° comma del presente articolo.

3. E' altresì ammesso il ricorso, come soluzione alternativa, al sistema definito "fitodepurazione - vassoio assorbente", previa chiarificazione in vasca Imhoff.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Capitolo II - Fabbricati esistenti.

Art. 54 - Domanda di allacciamento di scarichi civili abitativi.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente Gestore avviserà i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.

2. Gli utenti interessati dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura pubblica presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi entro 60 giorni dalla data dell'avviso all'Ente Gestore, corredata di un progetto delle opere di risistemazione fognaria interna come specificato all'art. 20 del presente Regolamento, all'Ente Gestore che provvederà al rilascio di apposito nulla-osta all'allacciamento ed allo scarico.

Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto e delle opere.

1. In caso di inadempienza per mancata presentazione della domanda di autorizzazione o per mancata esecuzione delle opere, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'esecuzione del progetto e delle opere, utilizzando il prezzario della Camera di Commercio, maggiorandole del 5% per spese generali;

2. Il conteggio viene notificato all'interessato, il quale può ricorrere nelle forme di legge inferiore a 6 cm, da prolungarsi fino al tetto.

Art. 56 - Vasche settiche.

1. Gli insediamenti esistenti abitativi di tipo A dotati di vasche settiche, invece della Imhoff, che già dispongono a valle di queste di un sistema di smaltimento conforme all'art. 53, purché corrisponda a quanto previsto in concessione edilizia, sono considerati in regola con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Qualora comunque fossero causa di accertati inconvenienti igienico-sanitari, il Sindaco ne prescriverà la sostituzione in base a quanto disposto dal presente Regolamento.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 57 - Spargimento di fanghi da impianti di chiarificazione di insediamenti abitativi.

1. Vista la nota n. 30823/ECO/94 del 19.5.94 dell'Amministrazione Provinciale lo spargimento sul suolo dei fanghi proveniente dagli impianti di chiarificazione dei reflui civili non è consentito.

TITOLO III - Insediamenti produttivi.

Art. 58 - Scarichi insediamenti produttivi

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito diverso dalla pubblica fognatura sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TITOLO IV - Descrizione tecnica e schemi esecutivi dei vari sistemi di smaltimento di acque reflue civili.

Art. 59 - Scarichi nel suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. di volume.

Generalità

Sono ammessi tre sistemi, e precisamente:

- 1) a dispersione sul terreno per sub-irrigazione (schema 1);
- 2) a percolazione nel terreno, mediante sub-irrigazione drenata (schema 2);
- 3) a dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente (schema 3);
- 4) mediante vassoio assorbente-fitodepurazione (schema 4).

Art. 60 - Sistema a dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione (schema 1).

La sub-irrigazione consiste nell'immissione delle acque nere chiarificate sul terreno e rappresenta il trattamento secondario elettivo per un liquame uscente dal trattamento primario con fossa Imhoff.

Come si può vedere dallo schema, le acque nere - poiché le acque meteoriche debbono sempre avere condotta separata - pervengono dall'insediamento abitativo in un pozzetto di raccolta ove è possibile prelevare i campioni per eventuali analisi.

Le acque entrano, sempre tramite condotta a tenuta, nella fossa IMHOFF, dove avviene il trattamento primario.

Le acque chiarificate, mediante condotta sempre a tenuta, pervengono ad un altro pozzetto a tenuta con sifone di cacciata; da tale pozzetto le acque raggiungono la condotta disperdente.

a) Costruzione e dimensionamento

La condotta disperdente dovrebbe rispondere alle seguenti caratteristiche:

- la trincea di posa delle condotte, per evitare impaludamenti superficiali, profonda mediamente 2/3 di mt. 1.00, larga alla base circa 100 cm., con pareti inclinate secondo la consistenza del terreno;



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- la condotta disperdente costituita da tubi prevalentemente di cemento od eternit, di diametro variabile da 10-15 cm. e lunghezza 30-50 cm., distanziati l'uno dall'altro 1-2 cm., per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno. La pendenza della condotta non deve superare lo 0,5%. Sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;
- la parte inferiore dello scavo verrà riempita di pietrisco 2-6 cm. per un'altezza di circa un metro, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Sopra il piano del pietrisco deve essere posto tessuto non tessuto geotessile, per evitare che il sovrastante terreno vada a chiudere i vuoti del pietrisco. Il cavo verrà colmato con il terreno di risulta dello scavo;
- la lunghezza della tubatura disperdente è in relazione agli abitanti ed alla natura del terreno, e comunque come verrà stabilito dalla specifica relazione geoidrologica e, indicativamente, come risulta dalla seguente tabella:

PARAMETRI INDICATIVI LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE	
TIPO DI TERRENO	LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE
1 sabbia sottile, materiale leggero o di riposo	mt. 2,00 per abitante
2 sabbia grossa o pietrisco	mt. 3,00 per abitante
3 sabbia sottile con argilla	mt. 5,00 per abitante
4 argilla con un po' di sabbia	mt. 10,00 per abitante
5 argilla compatta	non adatta

b) Ubicazione

- Tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza non minore di 30 metri, da utilizzazioni idriche e da altre sub-irrigazioni.
- Le condotte disperdenti non debbono essere costruite in aree



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

pavimentate o altre analoghe sistemazioni, che possono ostacolare il passaggio di aria sul terreno.

- La distanza tra il fondo della trincea e il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro.

c) Manutenzione

- L'impianto non richiede eccessiva manutenzione; si dovrà controllare periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio e impaludamenti superficiali del terreno e che il sifone di cacciata funzioni regolarmente.

Art. 61 - Sistema a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata (schema 2).

Anche questo sistema che viene usato in presenza di terreni impermeabili, è uguale all'altro precedente, fino all'uscita delle acque chiarificate dalla fossa Imhoff.

Le acque subiscono il trattamento secondario per assorbimento nel terreno, tramite condotta superiore DISPERDENTE e recapito in fossi con condotta inferiore DRENANTE.

a) Costruzione e dimensionamento

Per eseguire l'impianto occorre:

- praticare una trincea profonda mediante mt. 1.60, larga alla base almeno cm. 60, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno.

Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa cm. 15. Sopra tale strato si posa la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 6-8 cm. per un'altezza di cm. 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3-6 cm., per uno spessore di cm. 35 ed altro spessore di pietrisco grosso 6-8 cm., per un'altezza di cm. 50, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Il rimanente scavo viene riempito con terreno proveniente dallo scavo;

- sopra l'ultimo scavo di pietrisco, va posto in opera tessuto non tessuto geotessile, per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso;



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- le condotte DRENANTE e DISPERDENTE, sono costituite da elementi tubolari di cemento od eternit di diametro 10-12 cm., con estremità tagliate dritte e distanziate di 1-2 cm., coperte superiormente da coppi o lastre di calcestruzzo per impedire al pietrisco di entrare nelle condotte. La pendenza massima delle condotte stesse non deve superare lo 0,5%;
- vanno posti in opera tubi di cemento o PVC "aeratori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa mt. 1.20, da cm. 10-12 di diametro, a sinistra e a destra delle condotte drenanti e disperdenti, ad intervalli di circa 3 ml.;
- la condotta drenante deve recapitare in rivoli, alvei od impluvi, previ adeguati ancoraggi alle estremità;
- la condotta DISPERDENTE deve essere tappata almeno 5 ml. prima dello sbocco della condotta DRENANTE;
- lo sviluppo della condotta DISPERDENTE deve essere almeno di ml. 3 per abitante. La condotta DRENANTE deve essere ml. 5 più lunga della condotta disperdente;
- lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distanti l'una dall'altra almeno 2 ml.

b) Ubicazione

- Le condotte disperdenti e drenanti debbono essere ubicate lontane da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che possano ostacolare il passaggio dell'aria attraverso il terreno ed a distanza di almeno 30 ml. da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all'approvvigionamento idropotabile.

c) Manutenzione

- L'impianto descritto non richiede particolare manutenzione. Occorre controllare periodicamente che le acque chiarificate effluiscano dallo sbocco e che non vi siano intasamenti del pietrisco.

Art. 62 - Sistema a dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti (schema 3)

Generalità

Questo sistema è analogo al precedente fin all'uscita dell'acqua



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

chiarificata dalla fossa IMHOFF. Le acque anziché disperse nel terreno con tubatura, subiscono il trattamento secondario tramite pozzo assorbente.

Anche in questo sistema, usato quando si ha scarsa disponibilità di terreno, le condotte debbono essere separate per acque nere e meteoriche.

a) Costruzione e dimensionamento

- il manufatto, come si può notare dallo schema 3 è di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro.

Costruito in muratura di mattoni, calcestruzzo, pietrame o prefabbricato in c.a., privo di platea;

- nelle pareti debbono essere praticate feritoie per consentire l'uscita delle acque chiarificate.

Sul fondo, al posto della platea, occorre posare uno strato di pietrisco alto 50 cm. Anche tutt'intorno al pozzo dovrà essere sistemato, per l'altezza totale delle feritoie, un vespaio di pietrisco 6 - 8 cm, dello spessore di cm 50.

Sopra tale strato di pietrisco deve essere stesa carta catramata per evitare che la terra sovrastante penetri nel vespaio chiudendo gli interstizi;

- sulla copertura del pozzo, realizzata in calcestruzzo, deve essere costruito un pozzetto alto circa 70 cm, con chiusino a livello del piano di campagna;

- il pozzo deve essere proporzionato in funzione del terreno, come dimostrato dalla seguente tabella indicativa:



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TIPO DI TERRENO	SVILUPPO PARETE PERIMETRALE POZZO
1 sabbia grossa o pietrisco	mq. 1,00 per abit.
2 sabbia fina	mq. 1,50 per abit.
3 argilla sabbiosa o riporto	mq. 2,50 per abit.
4 argilla con molta sabbia o pietrisco	mq. 4,00 per abit.
5 argilla con poca sabbia o pietrisco	mq. 8,00 per abit.
6 argilla compatta	non adatta

- la capacità utile del pozzo non deve essere mai inferiore a quella della fossa IMHOFF che precede il pozzo.

b) Ubicazione

- non devono essere realizzati in presenza di roccia fratturata o fessurata;
- i pozzi assorbenti debbono essere ubicati lontano da aree pavimentate ed altre sistemazioni tendenti ad ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno;
- debbono essere a distanza di almeno 50 metri da qualsiasi condotta od altra opera destinata al servizio di approvvigionamento idrico a scopo potabile;
- la differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ai 2 metri.

c) Manutenzione

- tale tipo d'impianto non richiede particolari manutenzioni. Dovrà essere controllato periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco. Si consiglia, allo scopo di ottenere i migliori risultati, di fare due pozzi, con funzionamento alterno di 6 mesi. In tal caso la distanza da osservare tra gli assi dei pozzi deve



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

essere non inferiore a quattro volte il diametro del pozzo più grande.

Art. 63 - Vasche settiche tipo Imhoff (Schema 5)

Le vasche IMHOFF hanno due comparti separati: il superiore di sedimentazione e l'inferiore di fermentazione.

I liquami, attraverso l'apposita conduttura, confluiscono nella vasca di sedimentazione.

Le acque da chiarificare, scorrendo lentamente attraverso la camera di sedimentazione, consentono alle sostanze leggere di galleggiare ed a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di fermentazione, passando attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di sedimentazione.

Il materiale viene decomposto nella vasca inferiore dai germi anaerobici e trasformati in una melma ricca di tali germi, che accelerano il processo di fermentazione.

I fanghi depositati vengono comunemente estratti due volte l'anno tramite elettropompe e devono essere smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate.

a) Costruzione e posa in opera

- Le fosse Imhoff di norma sono cilindriche, costruite con elementi anulari prefabbricati in cemento armato, sovrapponibili;
- sono suddivise in due comparti, comunicanti tramite feritoia;
- debbono avere una perfetta tenuta;
- vanno poste in opera completamente interrate, con accesso dall'alto, da apposito pozzetto a livello del piano di campagna, dotato di chiusino in ghisa a tenuta, che consenta la facile ispezionabilità e manutenzione;
- tubi d'ingresso del liquame e di uscita delle acque chiarificate in cemento, del diametro da cm. 15-20;
- le condotte d'ingresso alla fossa Imhoff non debbono avere mai una pendenza superiore dello 0,5%;
- debbono essere dotate di tubo di ventilazione del diametro di cm. 12 e di un pozzetto scarico fanghi.

b) Ubicazione

- Non debbono mai essere installate internamente ai fabbricati ma



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

esterne ad essi, distanti almeno un metro dal filo esterno dei muri di fondazione;

- debbono essere distanti almeno 10 metri da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad uso potabile;
- debbono essere poste in opera in posizione planimetrica tale da consentire la facile estrazione dei fanghi.

c) Dimensioni

Per il dimensionamento delle vasche Imhoff si fa riferimento a quanto indicato all'allegato C della Circolare n. 35 del 4.6.86.

Art. 64 - Evapotraspirazione (vassoio assorbente - schema 4)

Il vassoio assorbente è costituito da un bacino a tenuta stagna a fondo orizzontale, interrato, ma sporgente dal livello del terreno di circa 10 cm. per evitare infiltrazioni di acqua piovana dai terreni circostanti. I liquami da inviare sono costituiti da acque di scarico domestiche con esclusione di acque piovane e liquidi tossici. A monte del vassoio assorbente va installata una vasca Imhoff adeguatamente dimensionata e mantenuta efficiente mediante periodici svuotamenti; la funzione di quest'ultima è ovviamente quella di trattenere i corpi grossolani, che andrebbero ad ostruire i canali di distribuzione del vassoio assorbente e quella di chiarificare il liquame.

Oltre alla vasca Imhoff è necessario installare degli idonei pozzetti per la raccolta dei liquami e degli olii alimentari, che sono particolarmente nocivi per il buon funzionamento del vassoio assorbente. Infatti per flottazione tendono ad ostruire le porosità del tessuto non tessuto e del medium. E' indispensabile che i pozzetti per la raccolta dei liquami vengano puliti con cura e con periodicità costante. Il loro dimensionamento va fatto tenendo conto del volume di liquami che si accumulano nel periodo intercorrente tra due svuotamenti successivi.

In commercio esistono delle vasche di sedimentazione dotate di filtro che svolgono entrambe le funzioni di sedimentazione e flottazione in sostituzione della vasca Imhoff e della condensa grassi.

La superficie del vassoio è funzione del quantitativo di acque di rifiuto afferenti ed alla possibilità dell'utente di rendere il



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

vassoio assorbente pedonabile:

- per vassoi assorbenti non pedonabili la superficie per utente è di 2 mq.; esclusivamente per grossi impianti si potrà ridurre questo valore a 1,5 mq/ab.

In ogni caso la minima superficie da realizzare è di 4 mq;

- per vassoi assorbenti pedonabili la superficie per utente va aumentata fino a 3-4 mq/ab.

La profondità del vassoio può variare fra 0,6 - 0,8 m. e verrà riempita, procedendo dal basso verso l'alto da:

- 1° strato: ghiaia grossa con granulometria di 60 - 80 mm per un'altezza di 15-20 cm;

- 2° strato: ghiaia più fine con granulometria da 20 - 40 mm per un'altezza di 10 cm;

- 3° strato: terreno vegetale.

Per evitare che il terriccio che completa il riempimento (3° strato) si infiltri negli strati sottostanti, si deve stendere uno strato di lana di vetro o meglio un materassino di fibre minerali (tessuto non tessuto).

La scelta del terreno di copertura è fondamentale per il buon funzionamento del vassoio assorbente; non si deve utilizzare argilla tal quale, va scelto in funzione del tipo di coltura arboricola e va periodicamente zappato per favorire la sua permeabilità.

Se prevale la componente argillosa, questa va addizionata a sabbia silicea; in presenza di terreni acidi va aggiunta sabbia calcarea o calce spenta.

Lo spessore di questo strato finale può variare da 0,35 - 0,5 m. ed è necessario dare una forma leggermente convessa al fine di favorire lo scolo delle acque piovane. Il vassoio assorbente deve disporre di un pozzetto di distribuzione e di uno di drenaggio; muniti, il primo di canali di distribuzione, il secondo di feritoie di drenaggio; questi devono essere protetti da infiltrazioni di terriccio mediante ricopertura con ciottoli grossolani. I pozzetti devono essere ispezionabili dall'alto e la distribuzione e il drenaggio del liquame vanno fatti sopra il primo strato, partendo dal basso. Tutte le strutture vanno protette come sopra citato, al fine di evitare l'infiltrazione di terriccio, con lana di vetro o meglio con tessuto non tessuto.

Il pozzetto di drenaggio deve essere dotato di dispositivo di



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

regolazione del livello all'interno del letto; generalmente si utilizza un tubo con gomito rotante oppure con tubo flessibile in modo da consentire un'ampia regolazione del livello idrico ed in particolare i valori estremi devono essere tali da permettere da una parte lo svuotamento del bacino e dall'altro il suo allagamento per 5-10 cm.

Mediante l'alimentazione del vassoio assorbente va fatta con immersione ad una quota di 10-20 cm. sopra il tessuto non tessuto. L'ampia possibilità di regolazione del livello idrico consentirà di comunque scegliere il valore di regolazione ottimale. Lo scarico di quest'ultimo pozzetto deve essere protetto con ciotoline per evitare la sua ostruzione ed è consigliabile se possibile, collegarlo, a mezzo di pozzetto di raccordo, a brevi tubi di subirrigazione, disposti a bassa profondità e della lunghezza minima di 1 m. anch'essi protetti da eventuali infiltrazioni di terriccio. Il vassoio assorbente va posto preferibilmente in un luogo soleggiato per favorire l'evaporazione dell'acqua. La coltura arboricola da scegliere dovrà prevedere l'uso di piante ed arbusti avidi d'acqua e particolarmente resistenti all'umidità possibilmente autoctoni. nella tabella sottostante vengono riportate alcune specie vegetali adatte allo scopo:

ARBUSTI

Aucuba
Bambous (bambù)
Calycanthus floridus
Cornus alba
Cornus florida
Cornus stolonifera
Cotoneaster salicifolia
Kalmia latifolia
Laurier cerise
Rhamnus frangula
Spironea salicifolia

ERBE E FIORI

Auruncus sylvester
Astilbe
Elymus arenarius
Iris pseudoacorus
Iris kaempferi
Joxes
Lytrum officinalis
Nepeta musini
Petasites officinalis



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Inoltre nel periodo invernale si deve coprire il "vassoio assorbente" con paglia o foglie morte.

N.B.: Schemi tipo esecutivi da pag. 62

TITOLO V - Norme per lo spargimento delle deiezioni in agricoltura.

Art. 65 - Spargimento delle deiezioni zootecniche in agricoltura.

1. Lo spargimento sul suolo agricolo di tutte le deiezioni zootecniche (solide o liquide) è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni e pertanto le quantità, le modalità ed i periodi di spargimento devono rispettare questo criterio.

2. Con il termine di deiezioni zootecniche si intendono sia i liquami che il letame. Con la definizione di liquame vengono indicate, ai sensi del DGR 3733/92, tutte le deiezioni solide e liquide provenienti da allevamenti privi di lettiera; viceversa con il termine di letame vengono definite le deiezioni solide e/o liquide provenienti da allevamenti con lettiera, costituita da paglia, stocchi di mais, segature, trucioli o da altri materiali fibrosi vegetali.

Art. 66 - Raccolta e stoccaggio.

1. Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili, le deiezioni zootecniche devono essere raccolte e stoccate in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta. Per i liquami la capacità utile complessiva non potrà essere inferiore al volume prodotto in sei mesi di attività, per gli allevamenti avicoli e suinicoli, e a quattro mesi per gli altri allevamenti. Per il letame dovrà essere assicurata una capacità minima di stoccaggio di quattro mesi. Nel caso in cui vengano adottate particolari tecniche per la maturazione delle deiezioni e il ciclo colturale lo consenta, il periodo minimo di stoccaggio può essere ridotto fino a due mesi.

2. Per il calcolo e i dimensionamenti vanno considerati gli allegati al presente Regolamento.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 67 - Carichi massimi di deiezioni.

1. La distribuzione delle deiezioni è ammessa nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 2,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli (1,5 t. nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi);
- 3,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti suinicoli o di vitelli a carne bianca (2,4 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);
- 4,0 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri tipi di allevamenti, (3,0 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);

Art. 68 - Divieto di spargimento.

1. E' fatto divieto di spargimento nelle seguenti condizioni:

- aree non agricole;
- aree con pendenza media superiore al 15% (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
- terreni acquitrinosi;
- zone di rispetto di 200 m. dai punti di prelievo di pozzi e di acquedotti (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
- fasce di rispetto di 5 m. da cigli dei corsi d'acqua;
- zone calanchive, con doline, con inghiottitoi e relative fasce di rispetto di almeno 10 m.;
- aree di cava;
- terreni gelati e saturi d'acqua;
- con uso di irrigatori a pioggia (solo per i liquami e la parte liquida del letame).

Art. 69 - Modalità di spargimento.

1. Nel caso di concimazione in presemina, effettuato lo spargimento delle deiezioni si deve procedere ad immediata aratura.

2. E' vietato lo spandimento delle deiezioni a meno di 25 m dalle abitazioni e a meno di 50 m. dalle zone urbane-residenziali.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Art. 70 - Periodo di spandimento.

1. E' fatto divieto di spandere liquami sui terreni leggeri (sabbiosi, sabbiosi-franchi, franco-sabbiosi, sabbioso-limosi e/o con presenza di scheletro maggiore del 30%) durante le fasi autunno-invernali di preparazione delle colture di mais, bietole ed altre colture primaverili, ed inoltre dall'1.6. al 30.9 nelle ore più calde del giorno (dalle 8.00 alle 20.00), per evitare la persistenza di odori.

2. Relativamente ai soli liquami, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'allegato D del P.R.R.A..

Art. 71 - Insediamenti zootecnici.

1. Gli insediamenti zootecnici devono dare avviso di inizio attività all'autorità comunale, fornendo la documentazione prevista nella normativa tecnica.

SEZIONE IV - Disposizioni varie.

Art. 72 - Aspetti tributari.

Gli aspetti tributari riguardanti il presente regolamento, compresa la quantificazione del costo forfettario di allacciamento alla fognatura comunale vengono disciplinati con appositi e separati atti deliberativi.

Art. 73 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio.

2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al Regolamento entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto ad un anno.



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

Art. 74 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. L'entrata in vigore del Regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

Art. 75 - Norme transitorie.

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono dunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura non collegata all'impianto di depurazione valgono le seguenti disposizioni:

- a) non sono ammessi scarichi civili, fatte salve eventuali deroghe deliberate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
- b) gli scarichi civili produttivi sono tenuti a rispettare i limiti di cui alla tabella C della legge 319/76, ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la tabella A della stessa legge qualora non vi sia previsione di collegamento con l'impianto di depurazione;
- d) il recapito di nuovi scarichi produttivi non è ammesso, fatte salve eventuali deroghe deliberate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento: in tal caso le acque reflue di scarico devono rispettare i limiti di cui alla tabella A della legge 319/76.

Art. 76 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, l'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni o da disposizioni comunque vigenti nell'ordinamento



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

giuridico italiano.

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 77 - Pubblicità.

1. L'Ente Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

A L L E G A T I



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TABELLA 1

N. PARAMETRO	U.M. CONCENTRAZIONI	NOTE	
1 PH		5,5 - 9,5	
2 Temperatura	°C	40	
3 Colore		1e dopo dilui-	Non percettibi- zione 1:40 su uno spessore di 10 cm
4 Odore			Non deve essere causa di incon- venienti e molestie di qualsiasi genere
5 Materiali grossolani		Assenti	Riferiti ad oggetti di dimensione lineare supe- riore a cm 1, qualsiasi sia la loro natura
6 Materiali sedimentabili	ml/l	2	In cono Imhoff dopo 2 ore
7 Materiali in sospensione	mg/l	200 *	Sono intesi quelli aventi dimensioni tali da non permet-



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

				tere il passag- gio attraverso membrana fil- trante di porosità 0,45 micron
8 BOD5	mg/l	250 *		
9 COD	mg/l	500 *		Determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore
10 Metalli e non-metalli tossici totali (As, Cd, CrVi, Cu Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	mg/l	3		C1/L1+C2/L2+C3/L3+ ...+Cn/Ln Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato
11 Alluminio come Al	mg/l	1		Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di com- plesso ed in sospensione dopo sedimenta- zione di 2 ore



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

12 Argento come Ag	mg/l	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
13 Arsenico come As	mg/l	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
14 Boro come B	mg/l	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
15 Cadmio come Cd	mg/l	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

				sospensione
16 Cromo (III) come Cr	mg/l	2		Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di com- plesso ed in sospensione dopo sedimenta- zione di 2 ore
17 Cromo (VI) come Cr	mg/l	0,5		Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di com- plesso ed in sospensione
18 Ferro come Fe	mg/l	2		Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di com- plesso ed in sospensione dopo sedimenta- zione di 2 ore
19 Manganese				



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

come Mn	mg/l	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
20 Mercurio come Hg	mg/l	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
21 Nichel come Ni	mg/l	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
22 Piombo come Pb	mg/l	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
23 Rame			



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

come Cu	mg/l	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
24 Selenio come Se	mg/l	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
25 Zinco come Zn	mg/l	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
26 Cianuri totali come Cn	mg/l	1	
27 Cloro attivo come Cl ₂	mg/l	0,3	
28 Solfuri come H ₂ S	mg/l	2	
29 Solfiti come SO ₃	mg/l	2	



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

30 Solfati come SO ₄	mg/l		1.000
31 Cloruri come Cl	mg/l		1.200
32 Fluoruri come F	mg/l		12
33 Fosforo totale come P	mg/l		10 *
34 Ammoniaca totale come NH ₄ ⁺	mg/l		30 *
35 Azoto nitroso come N	mg/l		0,6
36 Azoto nitrico come N	mg/l		30
37 Grassi e olii animali e vegetali	mg/l		40
38 Olii minerali	mg/l	10	
39 Fenoli totale come C ₆ H ₅ OH	mg/l		1
40 Aldeidi come H-CHO	mg/l		2
41 Solventi organici aromatici	mg/l		0,4
42 Solventi organici azotati	mg/l		0,2
43 Solventi clorurati	mg/l		0,2



Comune di Monteviale
Provincia di Vicenza

44 Tensioattivi	mg/l	4 *
45 Pesticidi clorurati	mg/l	0,05
46 Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
47 Saggio di tossicità		

Il campione diluito 1:1 con acqua standard, deve permettere in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati

per il saggio,

per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20 °C. La specie impiegata per il saggio deve essere *Carassius auratus*.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di ricerca sulle acque (CNR) di Roma, e successivi aggiornamenti.

* VALORE ELEVABILE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

PARAMETRI TECNICI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

La capacità delle vasche deve essere commisurata alla quantità delle deiezioni prodotte nell'insediamento (tabelle 2 e 3) facendo riferimento al numero di capi allevabili nello stesso, ovvero alla superficie coperta utilizzabile degli edifici di ricovero animali (tabella 4) ed alle diverse tipologie di pulizia e pavimentazione.

A) STOCCAGGIO DEL LETAME E DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Lo stoccaggio del letame deve venire effettuato in una concimaia, costituita da un platea impermeabile e caratterizzata da una o più pendenze atte a convogliare i liquidi di percolazione, le urine e le acque meteoriche in una apposita vasca di raccolta a tenuta posta in adiacenza.

Per lo stoccaggio della pollina può essere omessa la costruzione delle vasche di raccolta.

La fuoriuscita del letame e dei liquidi di percolazione dovrà essere impedita costruendo intorno alla concimaia stessa un muretto di contenimento di opportuna altezza e comunque non inferiore a cm. 30.

Il letame dovrà essere accumulato nella concimaia presentando una pendenza del cumulo non superiore a 45° circa.

Nel caso vi sia necessità, di movimentare il letame, cioè di aver accesso alla platea con mezzi meccanici dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivoli) sufficienti ad evitare la fuoriuscita del letame stesso.

B) STOCCAGGIO DEI LIQUAMI.

Si fa riferimento ai seguenti criteri costruttivi e dimensionali, comuni alle diverse tipologie di vasconi:

1. In tutte le vasche di stoccaggio, qualunque sia la tipologia



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

costruttiva, dovranno essere adottate soluzioni impiantistiche tali da consentire le operazioni di pulizia, di adeguato riempimento e svuotamento, in modo tale da prevenire spandimenti e formazione di odori molesti, e dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso per la sicurezza e la salute.

2. Ai fini di una razionale gestione le dimensioni massime di una singola vasca non dovrebbero superare la volumetria di 2500 mc; in ogni caso dovranno essere di norma almeno due, in modo tale da

consentire l'utilizzo alternato delle stesse consentendo così una migliore stabilizzazione dei liquami.

3. Nel dimensionamento delle vasche in dotazione alle concimaie, oppure delle vasche di raccolta liquami, se scoperte, si dovrà tener conto, oltre al volume delle deiezioni liquide o semiliquide, anche del volume derivante dalla piovosità media calcolato tenendo conto di tutte le superfici impermeabili scoperte imbrattate (concimaie, paddok, vasche scoperte, ecc.); visto che il Comune di Monteviale ricade nella fascia di piovosità annua di 1250 ml, si può considerare come volume derivante dalla pioggia, la quantità di 1,0 mc/ mq di superficie interessata.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TABELLA 2 - LIQUAME

CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO E SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI	VOLUMI LIQUAME PRODOTTO (mc./100 KG PV/MESE)
SUINI	
- in gabbie parto con fosse di stoccaggio sottostanti	0,6
- in gabbie parto con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,75
- in gabbie o poste singole su pavimento fessurato	0,3
- in gabbie o poste singole su pavimento pieno	0,6
- in gabbie multiple con fosse di stoccaggio sottostanti	0,3
- in gabbie multiple con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,45
- in box multipli a pavimento interamente fessurato	0,3
- in box multipli a pavimento parzialmente fessurato	0,45
- in box a pavimento pieno con corsie esterne di defec. fessurate	0,45
- in box a pavimento pieno con corsia esterna di defecazione piena	
- lavaggio acqua bassa pressione	0,6
- lavaggio acqua alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,45
- in box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione	
- lavaggio acqua bassa pressione	0,75
- lavaggio acqua alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,6
BOVINI	
- vacche da latte in insediamenti privi di lettiera	0,26 (1)
- vitelloni allevati su grigliato o fessurato	0,18
- vitelli allevati in gabbia e pulizia con acqua	0,9
AVICOLI	
- ovaiole allevate in gabbia	0,24



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

NOTA: Per il calcolo dei liquami prodotti nel caso di tipologie di allevamento non ricomprese nell'allegato il tecnico potrà fare riferimento ai dati di bibliografia o ad altri dati tecnici opportunamente scelti in relazione alle caratteristiche tecnico-gestionali dell'allevamento.

1) La vasca per il liquame dovrà essere dimensionata anche in ragione di 0,15 - 0,45 mc/capo/mese per le acque di lavaggio della sala mungitura e della attrezzature connesse.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TABELLA 3 - LETAME

CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO E SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI	VOLUMI LIQUANE PRODOTTO (mc./100 KG PV/MESE)
BOVINI	
- vacche da latte a stabulazione fissa su lettiera	0,24 (1)(3)(4)
- vacche da latte a stabulazione libera a cuccette con impiego lettiera solo in zona di riposo	0,16 (3)(4)
- vacche da latte a stabulazione libera a cuccette con impiego lettiera in tutta la zona la superficie di calpestio	0,28 (3)(4)
- vacche da latte a stabulazione libera a lettiera permanente con separazione della zona di riposo da quella di alimentazione e asportazione della lettiera ogni 4 mesi	0,24 (3)(4)
- vacche da latte a stabulazione libera a lettiera permanente con lettiera anche nella zona di alimentazione e asportazione della lettiera ogni 3 mesi	0,4 (3)(4)
- vitelloni a stabulazione libera su lettiera permanente	0,33
- vitelli: svezzamento su lettiera permanente	0,25
EQUINI	0,2 (2)

Nota generale: Tutte le concimaie dovranno essere dotate di vasca per la raccolta delle acque meteoriche in misura di 1,0 mc./anno per ogni mq. di superficie della concimaia, in aggiunta ad eventuali volumi di raccolta orine.

1) la vasca per la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere sovradimensionata in ragione di 0,06 mc./100 kg PV/mese per la raccolta anche delle orine.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

- 2) La vasca per la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere sovradimensionata in ragione di 0,02 mc/100 kg PV/mese per la raccolta anche delle urine.
- 3) La vasca per la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere sovradimensionata in ragione di 0,15 : 0,45 mc./capo/mese per le acque di lavaggio della sala mungitura e delle attrezzature connesse.



Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

TABELLA 4

Parametri di riferimento per la valutazione della potenzialità dell'allevamento.

BOVINE DA LATTE

Stabulazione fissa (x capo)	larghezza posta	m	1,2
Stabulazione libera (x capo)	superficie coperta compreso corridoio di servizio a corsia di alimentazione interna se esiste	mq	10

BOVINE DA RIMONTA E VITELLONI

Su lettiera:	superficie netta	mq	4,5
Su grigliato:	superf. box capo	mq	3,5

VITELLI		mq	2,0
---------	--	----	-----

SUINI IN SVEZZAMENTO (lattonzoli e magroni)		mq	0,3
--	--	----	-----

SUINI DA INGRASSO (oltre i 100 Kg o capo adulto)			
---	--	--	--




Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Su pavimento pieno:	superf. stabulate	m q	1,2
Su grigliato:	" "	m q	1,0
SCROFE IN GRUPPO		m q	2,0
SCROFE SINGOLE		m q	2,0


SCHEMA 1

POZZO A TENUTA




SCHEMA 2

FOSSA IMHOFF + SUBIRRIGAZIONE CON DISPERSIONE




SCHEMA 3

FOSSA IMHOFF + SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO




SCHEMA 4

FOSSA IMHOFF + POZZO FILTRANTE





SCHEMA 5

FOSSA IMHOFF + LETTI ASSORBENTI



- Schemi di impianti per abitazioni isolate.




U.F.S.S. VICENZA



Schema di trincea "standard" per la subirrigazione nel terreno. 1) Tubo di dispersione $\varnothing 10 \div 15$ cm. 2) Ghiaia $2 \div 6$ cm. 3) Terreno di riempimento. 4) Terreno originale. 5) Copertura a protezione dei giunti. 6) Strato di tessuto-non tessuto. 7) Terreno riportato per compensare l'assettamento.


Schema tipo di dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione. (SCHEMA 1)

U.L.S.S. VICENZA
U.L.S.S. VICENZA
U.L.S.S. VICENZA



cassa con filtro a sabbia. 1) Tubo di dispersione forato $\varnothing 10 \div 15$ cm. 2) Perforazioni di fuoriuscita liquame. 3) Sabbia $0,4 \div 0,6$ mm.
 carta a giunti staccati. 5) Terreno di copertura. 6) Terreno indisturbato. 7) Ghiaia $2 \div 6$ cm. 8) Carta da imballo di separazione.


Schema tipo di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio. (SCHEMA 2)



Schema tipo di dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente. (SCHEMA 3)

U.L.S.S. VIGENZA

U.L.S.S. VICENZA



POZZETTO
DI
DISTRIBUZIONE

CANALE DI DISTRIBUZIONE

TERRA VEGETALE

LANA DI VETRO

GHIAIA Ø 60-80

GHIAIA FINE Ø 20-40


PLATÈA IN CALCESTRUZZO

CIOTTOLI GROSSI


20
20
10
50

20 60

SEZ A-A



U. B. S. S. VICENZA




U.L. SS. VICENZA

SEZ B-B



SCHEMA FOSSA TIPO IMHOFF





DIMENSIONAMENTO FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF

Abitanti n°	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	CONTENUTO TOTALE	LT/ABITANTE	CONTENUTO TOTALE	LT/ABITANTE
fino a 10	600	60	2.000	200
fino a 20	1.100	55	4.000	200
fino a 30	1.500	50	6.000	200
fino a 40	2.000	50	7.000	175
fino a 60	2.700	45	9.000	150
fino a 80	3.200	40	10.000	125
fino a 100	4.000	40	12.000	120

Note:

- 1) i divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm 5;
- 2) il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1.5 e 2.5, comunque non inferiore a 1.5;
- 3) la fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
- 4) la fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 mt dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
- 5) la fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.

CANTIERE